



COMUNE di ORIGGIO (VA)
REVISORE UNICO

Verbale n. 5/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194, C.1, LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 S.M.I., DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA CARTELLA DI PAGAMENTO EQUIPARATA A SENTENZA ESECUTIVA

Il sottoscritto Revisore unico del Comune di Origgio, Dott.ssa Maria Lorena Carla Trecate, nominato giusta deliberazione consiliare n. 27 del 27/06/2022, prende in esame la documentazione relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Il Revisore ha svolto l'attività di controllo e verifica in merito al riconoscimento ex art. 194, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di un debito fuori bilancio segnalato dal Responsabile dell'Area 2 Finanziaria, Giovanna Maria Castiglioni, per complessivi euro 3.282,71 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente alla comunicazione d'irregolarità n. 0010980317771 e successiva cartella di pagamento n. 117 20240015499865 000 nonché comunicazione di sgravio parziale.

Per detto debito è stata individuata adeguata copertura finanziaria mediante utilizzo dell'avanzo libero in sede di rendiconto 2024 che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, applicato con variazione di bilancio 2025/2027 e.f. 2025 la quale anch'essa dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

Il Revisore, acquisita preliminarmente la documentazione dal Responsabile dell'Area 2-Finanziaria e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

CONSIDERATO CHE

- l'avviso di irregolarità n. 0010980317771 notificato il 29.11.2023 richiedeva il pagamento complessivo pari ad € 6.854,04 comprensivo di sanzioni ed interessi per delle anomalie riscontrate nel modello 770/2017 anno d'imposta 2016 per un importo pari ad € 5.133,08;
- A seguito di controlli da parte dell'Ufficio e a seguito di consultazione con l'Agenzia delle Entrate, si è riscontrato che l'omesso versamento IRPEF segnalato corrisponde ad un'errata esposizione del credito Bonus Renzi nei modelli F24EP trasmessi nel 2016 relativamente al versamento delle ritenute degli stipendi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e agosto 2016.
- In data 12.07.2024 l'ufficio Ragioneria ha trasmesso i modelli F24 esponendo la compensazione del credito spettante con un saldo delega pari a € 0,00 (zero/00) relativo agli importi non correttamente esposti nei modelli F24EP trasmessi a tempo debito.
- In data 29.11.2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 117 20240015499865 000 nostro prot. n. 17037/2024 acclarando la stessa irregolarità e anomalia sopra menzionata, la cui notifica di pagamento consta per un importo complessivo pari ad € 8.415,79 comprensivi € 5,88 per diritti di notifica;

- In data 31.01.2025 l'Ufficio Ragioneria ha trasmesso l'ultimo modello F24 esponendo la compensazione del credito spettante con un saldo delega pari a € 0,00 (zero/00) relativo agli importi non correttamente esposti nel modello F24EP trasmesso a tempo debito.
- l'Ente in data 20.02.2025 ha presentato istanza di sgravio e al contempo al fine di acuire l'istanza di sgravio stessa aveva inviato telematicamente degli F24 di importo totale pari ad euro 0,00 in compensazione tra credito e debito;
- in data 20.03.2025 l'Agenzia delle Entrate ha accolto lo sgravio parzialmente esprimendo che:
 1. l'importo dell'imposta richiesto in precedenza non è dovuto perché l'Ente ha effettuato tutti i versamenti,
 2. L'Ente ha effettuato la trasmissione degli F24 tardivamente e per tanto l'Agenzia delle Entrate mediante il concessionario della riscossione chiede solamente interessi e sanzioni per un totale complessivo pari ad € 3.282,71 ovvero comprensivi dei diritti di notifica pari ad € 5,88.
- il Responsabile ha chiesto, conseguentemente ad ulteriore richiesta della somma da parte dell'Agenzia delle Entrate, il riconoscimento del Debito fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 del TUEL a favore del beneficiario/concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione.

VISTO che tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato;

RITENUTO opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. A), per le motivazioni espresse nella relazione del Responsabile dell'Area 2- Finanziaria per un importo pari a euro 3.282,71;

Premesso

□ che l'art. 194, comma 1, lett. A) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, stabilisce che, con deliberazione consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

□ che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. 21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuridico-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”;

□ che le “finalità e postulati dei principi contabili degli Enti Locali” nel testo approvato il 12 Marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno che nel principio contabile n. 2 “Gestione nel sistema del Bilancio” con riferimento ai debiti fuori bilancio, ed in particolare a quelli derivanti da sentenza, enuncia che : “il debito fuori bilancio è costituito da obbligazioni pecuniarie, relative al conseguimento di un fine pubblico, valide giuridicamente ma non perfezionate contabilmente, per cui il riconoscimento della sua legittimità, da parte del Consiglio, fa coincidere i due aspetti giuridico contabile in capo al soggetto che l'ha riconosciuto” ed al Principio 101 – Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

□ che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;

□ che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;

□ che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Province ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

□ che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

□ che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

□ che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse.

VISTO

- che con deliberazione Consiliare n. 39/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027;
- che con la deliberazione n. 42/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- che nella stessa seduta della deliberazione consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio sarà approvato il rendiconto 2024 nonché apposita variazione di bilancio 2025/2027 e.f. 2025
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- che il Responsabile dell'Area 2- Finanziaria Giovanna Maria Castiglioni ha reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL;

- - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- che l'Ente intende provvedere al riconoscimento e finanziamento di detto debito fuori bilancio per complessivi euro 3.282,71 a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativamente allo sgravio parziale della cartella di pagamento n. 117 20240015499865 000.

Il Revisore

ATTESTA

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gallarate, 14 aprile 2025

IL REVISORE UNICO

(Dott.ssa Maria Lorena Carla Trecate)

Documento firmato digitalmente